

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E ARTICOLATA

Il presente disegno di legge regionale è finalizzato a concedere specifici contributi a favore del Comune di Genova, della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia, La Spezia e Savona al fine di sostenere l'efficientamento e la riorganizzazione del settore del trasporto pubblico locale.

L'articolo 1 individua, come sopra, le finalità della legge.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, la concessione, da parte della Regione Liguria, di contributi in conto capitale a favore del Comune di Genova, per un importo pari a 40 milioni di euro, destinati ad investimenti previsti nel piano industriale di risanamento dell'azienda di trasporto pubblico locale operante nell'Ambito territoriale ottimale della Città metropolitana di Genova, da realizzarsi anche mediante l'acquisto di beni strumentali all'erogazione del servizio, in relazione a quanto previsto dal piano di ristrutturazione del debito previsto nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) in corso nanti al Tribunale di Genova.

Il comma 2 prevede che l'erogazione delle risorse avvenga in un'unica soluzione e sia subordinata all'omologazione di tale piano da parte del Tribunale di Genova.

Con il comma 3 è definita la procedura annuale per la rendicontazione alla Regione, da parte del Comune di Genova, degli investimenti effettuati nell'anno precedente ed è stabilita l'istituzione di un comitato di sorveglianza, con il compito di monitorare l'attuazione degli investimenti previsti nel piano industriale da parte dell'azienda. I componenti del Comitato svolgono l'attività a titolo gratuito.

Il comma 4 prevede l'autorizzazione all'accensione di un mutuo di 40 milioni per l'anno 2026, al fine di finanziare l'intervento di cui al comma 1.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, un intervento straordinario finalizzato all'efficientamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma ed alla riorganizzazione delle aziende del settore, attraverso la concessione, da parte della Regione Liguria, di contributi in conto esercizio fino all'importo massimo complessivo di euro 3.300.000,00, di cui 1.300.000,00 per l'anno 2026 e 2.000.000,00 per l'anno 2027; tali risorse sono destinate alla Città metropolitana di Genova ed alle Province di Imperia, La Spezia e Savona per attivare procedure di esodo anticipato del personale dipendente delle succitate aziende.

Il comma 2 disciplina le modalità per l'attivazione di tale intervento, che prevede la presentazione da parte degli Enti competenti di specifici Piani di efficientamento, nonché le relative tempistiche di conclusione.

Con il comma 3 sono previste le modalità di ripartizione e liquidazione delle risorse agli Enti.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie riferite alle misure di cui agli articoli 2 e 3.

L'articolo 5 reca la dichiarazione d'urgenza della legge.

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge regionale è finalizzata a concedere specifici contributi a favore del Comune di Genova, della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia, La Spezia e Savona per sostenere l'efficientamento e la riorganizzazione del settore del trasporto pubblico locale.

Articolo 2

(Contributo in conto capitale per investimenti)

1. Al fine di sostenere gli investimenti previsti nel Piano industriale di risanamento dell'azienda di trasporto pubblico locale operante nell'Ambito territoriale ottimale della Città metropolitana di Genova, la Giunta Regionale concede un contributo agli investimenti, da realizzarsi anche mediante l'acquisto di beni strumentali all'erogazione del servizio, pari a 40 milioni di euro a favore del Comune di Genova.
2. Il contributo di cui al comma 1 è liquidato, in un'unica soluzione, previa omologazione da parte del Tribunale di Genova, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), degli accordi di ristrutturazione dei debiti, definiti ai sensi degli articoli 57 e seguenti del medesimo d.lgs. 14/2019, stipulati dall'azienda di cui al comma 1 con i propri creditori nell'ambito del percorso di ristrutturazione intrapreso.
3. Il Comune di Genova, entro il 30 giugno di ciascun anno, procede alla rendicontazione alla Regione degli investimenti dell'anno precedente. La Giunta Regionale istituisce un Comitato di Sorveglianza che monitora l'attuazione degli investimenti previsti nel piano industriale. I componenti del Comitato svolgono l'attività a titolo gratuito.
4. A copertura dell'investimento di cui al comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)), è autorizzata, per l'anno 2026, a ricorrere all'indebitamento, nell'importo massimo di euro 40.000.000,00, ulteriori, alle stesse condizioni di tasso e durata, rispetto a quelli autorizzati per il medesimo esercizio dall'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028), con conseguente modifica dei prospetti dell'"Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2026-2028 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento - parte I - Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito d.lgs.118/2011 – art.11", e del "Prospetto dimostrativo dei limiti d'indebitamento", come da allegati alla presente legge.

Articolo 3

(Intervento straordinario per l'efficientamento del servizio)

1. Al fine di consentire un intervento straordinario per l'efficientamento del servizio e la riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale su gomma, la Giunta Regionale concede contributi in conto esercizio fino all'importo massimo complessivo di euro 3.300.000,00, di cui 1.300.000,00 per l'anno 2026 e 2.000.000,00 per l'anno 2027, a favore della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia, La Spezia e Savona, per attivare procedure di esodo anticipato del personale dipendente di tali aziende.
2. L'intervento straordinario è attivato a seguito della presentazione, da parte degli Enti competenti, di appositi Piani di efficientamento compatibili con le normative vigenti, ivi comprese quelle in materia di ammortizzatori sociali, e deve essere concluso entro il 31 dicembre 2027.
3. Le risorse sono ripartite tra gli Enti in misura proporzionale in funzione dei Piani di efficientamento presentati e validati dagli stessi e sono liquidate semestralmente secondo lo stato di avanzamento dei Piani.

Articolo 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede come segue:

anno 2026

- per euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00) mediante le variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2026-2028 di seguito dettagliate:

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00) al Titolo 6 "Accensione prestiti", Tipologia 300 "Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine".

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00) alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 2 "Spese in conto capitale";
- per euro 860.000,00 (ottocentosessantamila/00) con le risorse allocate alla Missione 50 "Debito pubblico", Programma 1 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028;
- per euro 641.500,00 (seicentoquarantunomilacinquecento/00) con le risorse allocate alla Missione 50 "Debito pubblico", Programma 2 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 4 "Rimborso prestiti" del bilancio di previsione 2026-2028.

anno 2027

- per euro 1.679.000,00 (un milione seicentosettantanovemila/00) con le risorse allocate alla Missione 50 "Debito pubblico", Programma 1 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028;
- per euro 1.324.000,00 (un milione trecentoventiquattromila/00) con le risorse allocate alla Missione 50 "Debito pubblico", Programma 2 "Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari”, Titolo 4 “Rimborso prestiti” del bilancio di previsione 2026-2028.

anno 2028

- per euro 1.621.000,00 (un milione seicentoventunomila/00) con le risorse allocate alla Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028;
- per euro 1.382.000,00 (un milione trecentoottantaduemila/00) con le risorse allocate alla Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 2 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 4 “Rimborso prestiti” del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, per gli esercizi successivi al 2028, si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2026-2028:

anno 2026

- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 1.300.000,00 (un milione trecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, nell’ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo, in termini di competenza e di cassa, alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti”.

anno 2027

- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 2.000.000,00 (due milioni/00), in termini di competenza, nell’ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo, in termini di competenza, alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Articolo 5

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.